

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

TITOLO I - NORME DI ATTUAZIONE CAPO VIII - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDAGINI PRELIMINARI

Art. 133 Notificazione del decreto che dispone il giudizio.

1. Il decreto che dispone il giudizio è notificato, a norma dell'articolo [429](#) comma 4 del codice, anche alle altre parti private non presenti all'udienza preliminare.

1-bis. Il decreto è altresì comunicato alle amministrazioni o enti di appartenenza quando è ammesso nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli [314](#), primo comma, [317](#), [318](#), [319](#), [319-ter](#), [319-quater](#) e [320](#) del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383.